



Aggiornamento professionale, ecco le sanzioni per gli architetti inadempienti

Aggiornamento professionale: censura e sospensione sono le sanzioni previste per il mancato raggiungimento dei crediti formativi

Dal 1° gennaio 2014 è obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all'Albo l'aggiornamento professionale continuo.

Nel triennio 2014-2016 devono essere conseguiti **60 crediti formativi CFP**, con un minimo di 10 all'anno, dei quali 4 in materia di deontologia e compensi professionali.

Il primo triennio terminerà, quindi, il **31 dicembre 2016**.

A gennaio 2017 verranno verificati i crediti acquisiti nel triennio.

Per gli architetti che non sono in regola sono previste **sanzioni e sospensioni**.

Al riguardo, il Consiglio nazionale degli architetti, CNAPPC, ha pubblicato (circolare 29 settembre 2016, n. 104) 2 documenti:

1. modifica all'art. 9 del codice Deontologico, in riferimento alle sanzioni da applicare
modifica al Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo

Aggiornamento professionale, le sanzioni

Il CNAPPC ha definito le sanzioni disciplinari per mancata acquisizione dei CFP nell'arco del primo triennio sperimentale:

- **censura**, in caso di mancata acquisizione di CFP fino al 20% del totale (ossia 12 CFP). In pratica è soggetto a censura chi ha acquisito da 48 a 59 CFP
- **sospensione**, in caso di mancata acquisizione di oltre il 20% dei CFP. La sospensione è pari a un giorno per ogni CFP non acquisito.

La **censura** consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse ed è notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

La **sospensione** dall'esercizio della professione, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comporta **l'impossibilità di esercitare la professione di architetto**.

Tali modifiche hanno già efficacia e sono state comunicate a tutti gli Ordini provinciali e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con Delibere di Consiglio da parte degli Ordini.